

150-1-2025

N. 1/2026



**Ristrutturazione
debiti del
consumatore**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale Ordinario di Mantova
Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Arrigoni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. p.u. 150-25 promosso da:

ROBERTO CASU (n. Alghero -SS- il 26/10/1980), residente in Borgo Virgilio (MN),
Strada del Corriere n.8 (CF: CSA RRT 80R26 A192W)

RICORRENTE

Oggetto: piano di ristrutturazione del consumatore.

Il Giudice Delegato,

letto il ricorso n. 150-25 concernente il piano di ristrutturazione del consumatore
presentato da ROBERTO CASU (n. Alghero -SS- il 26/10/1980), residente in Borgo
Virgilio (MN), Strada del Corriere n.8 (CF: CSA RRT 80R26 A192W), ai sensi dell'art.
67 CCI, nonché la integrazione depositata in data 29/12/25;

rilevato che il ricorrente ha chiesto la concessione delle misure protettive di cui all'art.
70 co. 4 CCI;

visto il proprio decreto in data 5/1/26 con il quale la procedura è stata dichiarata aperta
ed è stata disposta l'applicazione delle misure protettive di cui all'art. 70/4 CCII;
ritenuta la propria competenza territoriale atteso che l'istante è residente in comune
compreso nel circondario di Mantova;



esaminate la relazione redatta dal gestore della crisi avv Nadia Guerzoni in data 2/12/25 nonché la relazione depositata in data 20/2/26, redatta ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCI e la integrazione depositata in data 12/3/26;

ritenuta l'ammissibilità giuridica del piano in quanto risultano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 67 e segg. CCI, posto che l'istante rientra nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI in quanto è lavoratore dipendente presso il Ministero della Difesa e, inoltre, che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 69 co. 1 CCI, per le ragioni che si vanno ad esaminare;

rilevato che i creditori partitamente indicati nella relazione del gestore del 20-2-26 hanno precisato i propri crediti, sicchè è stato di conseguenza rimodulato il piano in conformità;

osservato che sono pervenute osservazioni da parte dei creditori:

1) IBL spa¹ la quale ha contestato:

- a) la mancanza di prova del requisito della meritevolezza, atteso che difettano le prove in ordine alle ragioni dell'indebitamento, alla destinazione delle somme mutate, ai flussi finanziari in merito al patrimonio del coniuge e all'apporto reddituale;
- b) il carattere voluttuario dell'indebitamento assunto, teso a mantenere un tenore di vita superiore a quello confacente alla retribuzione;
- c) il rischio nella scelta di contrarre finanziamenti a tasso variabile;
- d) la colpa grave;
- e) il difetto di prova che il sovrindebitamento ha natura sopravvenuta;
- f) l'arbitrarietà della stima delle somme necessarie al mantenimento;
- g) la inattendibilità della stima della convenienza rispetto alla alternativa liquidatoria;
- h) la non convenienza della proposta per l'istituto;
- i) la propria corretta valutazione del merito creditizio;

2) PREXTA SOCIETA' PER AZIONI, ², la quale ha contestato:

¹ creditrice di CASU ROBERTO in virtù di finanziamento rimborsabile mediante cessione "pro solvendo" di quote di stipendio (c.d. cessione del quinto) n. C636335 (ex C105794), stipulato il 14.12.2023, credito pari a 34.300,00.

² Creditore di Roberto Casu in forza di contratto di finanziamento in data 15.7.2020 estinguibile mediante delegazione di pagamento n. 171189.



a) la colpa grave del debitore, tenuto conto del reiterato ricorso al credito e dei numerosi inadempimenti per mancato pagamento delle sanzioni per violazione del codice della strada;

b) la esistenza di debiti per mancato pagamento dei tributi locali, per mancato versamento dell'IMU e per il mancato versamento della tassa automobilistica;

c) la corretta valutazione del merito creditizio;

d) la non convenienza del piano proposto;

rilevato che il gestore ha dato atto di aver sentito i debitori, verificato la sostanziale conferma delle condizioni già descritte, precisando di non avere modifiche da apportare al piano (salvo quelle sopra richiamate derivanti dalle precisazioni dei crediti effettuate dai creditori sopra indicati);

rilevato che la scrivente, a fronte delle osservazioni presentate dai creditori e ritenuta la necessità di integrazione della relazione del gestore in merito ai seguenti profili: 1) *Ragione dei singoli finanziamenti contratti nel tempo e impiego delle somme ricevute (ivi comprese quelle ricavate dalla vendita dell'autovettura Ford);* 2) *Precisazione dell'apporto economico dato dal coniuge, finché titolare di occupazione;* 3) *Dettagliata valutazione di convenienza rispetto alla alternativa liquidatoria,* assegnava al gestore termine di giorni 15 per la integrazione della propria relazione;

esaminata la articolata relazione depositata dal gestore in data 12-3-26 in merito ai profili richiesti;

rilevato che l'istante versa in una situazione incolpevole di sovraindebitamento, e appare irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati nel ricorso introduttivo nonché nelle relazioni redatte dall'avv. Nadia Guerzoni;

considerato che il gestore della crisi ha indicato le cause del sovraindebitamento (individuandole, in particolare, nella esorbitante e imprevedibile crescita della rata del mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto della abitazione familiare che ha determinato la necessità, per fronteggiare le esigenze familiari continuando a onorare il mutuo, di ricorrere a una serie di "finanziamenti a catena") e le ragioni della incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, confermato la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, attestato, con adeguata motivazione, la



ragionevole fattibilità della proposta la quale prevede, in relazione al periodo di durata del piano (4 anni dalla omologa dello stesso) il soddisfacimento integrale delle spese prededotte e privilegiate e quello parziale (nella misura aggiornata a seguito della precisazione dei crediti del 17,56% in luogo del 17,68%) dei creditori chirografari, fermo il pagamento regolare del mutuo ipotecario sulla abitazione principale ex art. 67/5 CCI;

osservato che è stata effettuata la pubblicità prevista dalla legge;

rilevato che l'importo destinato al soddisfacimento dei creditori è stato determinato previa individuazione degli importi necessari al sostentamento del nucleo familiare dei ricorrenti (costituito dal ricorrente, dalla moglie e dalle due figlie);

ritenuto che il gestore ha dettagliatamente verificato e dimostrato (cfr. relazione integrativa depositata in data 12-3-26), a fronte delle osservazioni di due creditori in punto ammissibilità del piano, che i finanziamenti contratti dal ricorrente sono stati determinati esclusivamente dalla necessità di far fronte alle esigenze familiari a fronte dell'incremento della rata del mutuo, escludendo (previa verifica dei c/c) che le somme siano state destinate a spese voluttuarie, sicchè nel presente caso risulta pienamente calzante l'affermazione secondo cui *“La stipulazione di finanziamenti c.d. a catena non integra la colpa grave atteso che siffatta modalità veniva percepita come l'unico mezzo in concreto perseguibile onde ripianare l'esposizione debitoria pregressa e che i finanziamenti (destinati a soddisfare ordinarie esigenze di vita) erano stati ripetutamente concessi da operatori qualificati”* (Trib Mn, 16/6/25 est Dott. Bernardi);

ritenuto che parimenti vada esclusa la sussistenza di colpa grave in relazione alla erronea indicazione nel questionario predisposto dall'intermediario dei rapporti in corso, in ossequio a quanto pure ritenuto nella sopra richiamata decisione dell'intestato Tribunale secondo la quale: *“L'omessa indicazione nel questionario predisposto dall'intermediario finanziario della esistenza del mutuo ipotecario gravante sulla casa di abitazione non integra una condotta fraudolenta posto che tale atteggiamento risulta privo di una reale portata decettiva essendo inidoneo a condizionare la volontà dell'operatore di erogare il credito il quale, ai sensi dell'art. 124 bis del d. lgs. 385/1993, è tenuto a valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di*



informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.”;

considerato che nel contesto del suddetto indebitamento quello maturato per sanzioni per violazioni del codice della strada non si riveli di consistenza tale da configurare la grave imprudenza e imperizia del ricorrente;

valutato che la scelta di contrarre mutuo a tasso variabile, piuttosto che fisso, tenuto conto delle specifiche competenze del ricorrente, delle circostanze di tempo in cui lo stesso venne contratto, delle finalità del negozio e della conseguente urgenza di provvedere, non possa parimenti essere indicativa di una grave e inescusabile negligenza in capo al mutuatario, non essendo peraltro dimostrata la possibilità per il ricorrente di contrarre a parità di condizioni un contratto a tasso fisso;

reputato parimenti che il gestore abbia partitamente e condivisibilmente riportato corretta rappresentazione delle effettive esigenze di mantenimento in capo all'istante e che, per quanto attiene al reddito in passato percepito dalla moglie, sia pure stato accertato che lo stesso non abbia sostanzialmente modificato la situazione descritta tanto dal ricorrente quanto dal gestore;

considerato altresì che ai sensi dell'art. 70/7 CCI compete alla scrivente una valutazione se il credito dei due oppositori possa essere soddisfatto dalla esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata;

precisato in primo luogo che tale valutazione va effettuata comparando il piano con la alternativa di liquidazione controllata e non con il permanere dello *status quo*, che pare l'equivoco in cui sono incorsi gli oppositori, sicchè senza dubbio allo stato la prosecuzione della cessione del quinto dello stipendio risulta vantaggiosa per i due creditori, ma in caso di liquidazione controllata tale cessione verrebbe meno, sicchè è questo lo scenario che va valutato;

valutato che in merito al predetto scenario occorre osservare, come condivisibilmente evidenziato dal gestore, che l'alternativa liquidatoria risulta meno favorevole per gli oppositori ove si osservi: 1) che, annullato il vantaggio della cessazione del pagamento del mutuo in ragione della concomitante necessità di pagare un affitto per casa di abitazione, l'importo percepito dalla vendita coattiva della casa di abitazione sarebbe con alta probabilità insufficiente a soddisfare il credito del mutuatario, che pertanto si



aggiungerebbe ai creditori, così riducendo l'attivo a disposizione nel presente piano; 2) che le competenze dell'occ e del liquidatore sarebbero notevolmente più alte; valutato altresì che la durata del piano proposto è articolata su quattro anni mentre nella liquidazione controllata l'acquisizione della quota di stipendio potrà avvenire entro e non oltre il termine di tre anni dalla apertura della procedura (cfr. Trib. Bologna 20-6-2024 e, nel vigore della legge n. 37/2012 v. Trib. Verona 20-9-2022; Trib. Padova 20-10-2022; cfr. anche Corte Cost. 19-1-2024 n. 6); ritenuto pertanto che il credito degli oppositori possa essere soddisfatto dal piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata; valutato in conclusione che sussistano i presupposti di legge per la omologa del piano; ritenuto che, attesa la mancata costituzione in giudizio e valutate le circostanze concrete, le spese vadano integralmente compensate tra le parti;

P.Q.M.

- visti gli artt. 70 e 71 CCI così provvede:
- omologa il piano di ristrutturazione del consumatore presentato, ai sensi degli artt. 66 e 67 CCI, da **ROBERTO CASU** (n. Alghero -SS- il 26/10/1980), residente in Borgo Virgilio (MN), Strada del Corriere n.8 (CF: CSA RRT 80R26 A192W);
- dispone il divieto per il ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) nonché di accedere al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
- rammenta che il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- stabilisce che il gestore della crisi comunichi la presente sentenza ai creditori, provveda immediatamente a darne pubblicità, per la durata di giorni trenta, nella apposita area del sito web del Tribunale di Mantova nonché alla trascrizione ai sensi dell'art. 70/7 CCI;
- prescrive che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano e riferisca per iscritto al giudice sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi;
- stabilisce che lo svincolo delle somme introitate vada richiesto al giudice;
- dispone che, terminata l'esecuzione, il gestore della crisi, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale;



- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- dichiara chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.

Mantova, 13-3-26

Il Giudice Delegato
dott.ssa Francesca Arrigoni



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI PROVVEDIMENTI

ESTRATTI DAL FASCICOLO INFORMATICO

La sottoscritta Avv. Nadia Guerzoni (Cod. Fisc.: GRZNDA68L48A965J), con studio in Mantova, Piazza F. Cavallotti n.1, iscritta all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Mantova, nella sua qualità di Gestore della Crisi nel procedimento di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore nei confronti dell'istante CASU ROBERTO

attesta

che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.16 bis, co.9 bis e dell'art. 16 undecies del D.L. 179/2012 e successive modificazioni, la suesesa copia della sentenza n. 19/2026 pubblicata in data 16.3.2026, composta da complessive n. 7 pagine, estratta tramite consultazione remota del fascicolo informatico n. 1/2026 R.G. del Tribunale di Mantova, è conforme all'originale in esso contenuto, e per legge allo stesso equivalente.

Mantova, 16 marzo 2026

Avv. Nadia Guerzoni

Firmato digitalmente da:
GUERZONI NADIA
Data: 16/03/2026 14:59:30